



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - ETTORE BATTELLI

Seduta del 08/04/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di essere intestataria di n. 1 buono fruttifero postale della serie "Q/P" del valore di L. 2.000.000, emesso nell'anno 1989; - che l'intermediario resistente ha prospettato per il buono controverso il riconoscimento di una somma inferiore a quella dovuta [salvo errori, la differenza tra quanto dovuto e quanto prospettato ammonterebbe a € 8.791,04]; - che, infatti, i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF; - che, in particolare, per il periodo in questione, devono essere riconosciuti interessi nella misura di Lire 516.300 (come indicato sul retro dei titoli);

La parte ricorrente, a seguito di reclamo presentato in data 15/06/2020, riscontrato dall'intermediario in modo ritenuto non soddisfacente in data 21/07/2020, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno (nella misura di Lire 516.300 per bimestre).

Costituitosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate in data 19/01/2021, ha affermato: - in via preliminare: - che il ricorso è irricevibile in quanto relativo a fatti esorbitanti dalla competenza temporale dell'ABF, che le Disposizioni di Vigilanza circoscrivono alle "operazioni e ai comportamenti" verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009; - che infatti, in base all'orientamento condiviso dei Collegi ABF, in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, ma



ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al *petitum* onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti gli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF); - che nel caso specie è fuor dubbio che il ricorso sia volto a censurare il comportamento dell'intermediario all'atto della sottoscrizione del buono controverso, avvenuta nell'anno 1989, comportamento che avrebbe ingenerato nel sottoscrittore l'affidamento circa la spettanza dei rendimenti riportati sul retro del titolo per il periodo compreso tra il 21esimo e il 30esimo anno; - che il ricorso è altresì inammissibile in quanto non rientra nella competenza per materia dell'ABF: dall'articolato quadro normativo che regola il risparmio postale, infatti, risulta che i buoni postali fruttiferi, e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere, sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario (in materia di "trasparenza delle condizioni contrattuali"); - che infatti la Delibera CICR n. 275 del 29/07/2008 (che ha ricompreso l'intermediario resistente in relazione ad una determinata attività) va letta in combinato disposto con le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia sez. I. par.4, che regolano l'ambito oggettivo di competenza dell'ABF.

Esaurite tali censure preliminari, l'intermediario ha eccepito nel merito: - che in base al D.M. 13 giugno 1986, istitutivo della serie "Q", per i primi 20 anni di durata del buono sono previsti (n. 4) "saggi di interesse" espressi in misura percentuale (8%, 9%, 10,50% e 12%), i quali prevedono un rendimento calcolato con interesse annuo composto, tant'è che l'importo dovuto per ogni bimestre cambia di anno in anno (cfr. tabelle allegate al menzionato DM ed esempio di BFP pubblicato nella G.U. n. 148/1986), mentre dal 21esimo al 30esimo anno il tasso di interesse è sempre il 12%, ma con rendimento calcolato sulla base dell'interesse semplice (infatti l'importo espresso in Lire è fisso per ogni successivo anno fino al 30esimo); - che il citato DM ha disposto che sul retro dei moduli della serie "P" venisse apposto un timbro recante la misura dei "nuovi tassi" e non anche degli "importi" da corrispondere al sottoscrittore e pertanto l'intermediario ha operato in conformità alle previsioni normative citate; - che, in ogni caso, gli importi espressi in misura fissa rappresentano la mera rappresentazione in cifre dello sviluppo di rendimento del buono e pertanto, mutando i "tassi" del buono non possono che mutare anche gli "importi"; - che alla scadenza del/i buono/i ha offerto/liquidato al titolare del buono esattamente quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del citato D.M., ossia l'importo calcolato ai tassi indicati sino al 20° anno con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno; - che il ricorrente pretende invece che il buono appartenga contemporaneamente alla serie "Q/P" per i primi vent'anni e alla serie "P" per l'ultimo decennio, accedendo a una soluzione "ibrida" definita "aberrante" dal MEF (cfr. nota 15 febbraio 2018) e contraria al principio per cui il rendimento dei buoni previsto da decreto ministeriale successivo all'emissione dei buoni stessi e pubblicato in Gazzetta Ufficiale deve ritenersi conosciuto dai sottoscrittori; - che i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 13979/2007 non possono trovare applicazione nel caso di specie in quanto riferiti a una fattispecie concreta eccezionale in cui era stato consegnato un buono di una serie non più in emissione senza l'apposizione di alcun timbro, del tutto diversa rispetto a quella controversa; - che, come ribadito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 3963/19, la misura dei tassi di interesse dei BFP, che sono meri documenti di legittimazione, è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi degli stessi e che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assolve pienamente alla funzione di trasparenza; - che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 1986 menzionato, anche ai buoni appartenenti a serie precedenti alla "Q" si applicano



sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle allegate al D.M. stesso, anche quindi con riferimento al periodo compreso tra il 21° anno e il 30° anno; - che, pertanto, le pretese del ricorrente sono prive di fondamento.

In sede di repliche la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda, evidenziando come le eccezioni dell'intermediario debbano ritenersi del tutto infondate alla luce dell'univoco orientamento dell'ABF e della Corte di Cassazione sulla materia.

Contrariamente, l'intermediario ha concluso le proprie difese chiedendo: - in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'ABF; - di dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; - nel merito: rigettare tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto; - in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'attenzione del Collegio ha ad oggetto la questione del rimborso di buoni fruttiferi postali, oggetto di modifiche sulla disciplina dei rendimenti, su cui più volte si è pronunciato l'Arbitro Bancario Finanziario.

La ricorrente, intestataria di n. 1 buono fruttifero postale della serie "Q/P", emesso in data 29/11/1989 e del valore nominale di L. 2.000.000, in particolare, lamenta il mancato riconoscimento degli interessi nella misura indicata sul retro del titolo per il periodo compreso tra il 21esimo e il 30esimo anno.

La parte ricorrente domanda, pertanto, l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo dal 21mo al 30mo anno e, senza quantificare l'importo da liquidare per il titolo posseduto, si limita a riferire che, salvo errori, la differenza tra quanto dovuto in base ai propri calcoli e quanto prospettato dall'intermediario ammonterebbe a € 8.791,04.

Il buono, originariamente della serie "P", riporta i timbri di variazione della serie (da "P" a "Q/P") e dei tassi, che non sembrano contenere indicazioni per il periodo successivo al 20° anno, come contestato dalla parte ricorrente.

Preliminarmente, l'intermediario eccepisce, in questa sede, l'incompetenza *ratione temporis* e *materiae* dell'ABF.

Si tratta, tuttavia, di eccezioni destituite di fondamento, giacché rilievi del medesimo tenore risultano essere già stati affrontati e superati dal Collegio di Coordinamento ABF nella decisione n. 5673/2013 e, da allora, sul punto, non sono emersi orientamenti divergenti dei Collegi territoriali e paiono esservi ragioni nel caso presente per divergere dalle conclusioni già consolidate.

Procedendo nel merito, per una completa disamina delle questioni giuridiche emerse nel contenzioso ABF con riferimento ai buoni fruttiferi postali recanti l'indicazione di tassi di rendimento difformi da quelli (successivamente o anteriormente) stabiliti dalla normativa, si richiama, innanzitutto, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/2013.

Uno specifico problema si pone per i buoni postali emessi, dopo il 30/06/1986, dal momento che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 148/1986 «Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi».

Dalla copia del buono depositato, il Collegio constata che, effettivamente, nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13.06.1986, sul retro del buono risulta essere stata apposta, mediante timbro, la misura dei nuovi tassi fino al 20° anno,



mentre non risulta modificata l'indicazione di sintesi riferita al 5° scaglione (periodo dal 21° al 30° anno). Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio manca, quindi, per certo, nel buono per cui è controversia, una indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, non risultando modificata l'originaria dicitura.

Con riferimento a tale specifica questione, il presente Collegio, argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.06.2007, concorda nel ritenere che, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono» (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013).

Difatti, essendo il decreto ministeriale modificativo dei tassi antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul retro del titolo (come nel caso di specie) e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 2007, sia meritevole di costituire oggetto di apposita tutela.

Nel caso in oggetto, il Collegio, pertanto, rileva che «nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo» in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, per cui è contestazione in questa sede, e «che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli» per il periodo successivo al 20° anno (Collegio di Torino, decisione n. 4876/2017).

Tale comportamento ha creato un affidamento nel ricorrente sottoscrittore del titolo con la conseguenza che, in relazione al periodo successivo al 21° anno, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia, così come introdotto dal D.M.13.06.1986 (sul punto ancora Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013 cit.).

In questo quadro di concorrenza di differenti fonti regolatorie, difatti, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), trova un limite nell'ipotesi in esame in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi ha preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) successiva si connotasse per il fatto di disattendere e di sostituire il precetto *externus* relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata.

Il consolidato orientamento dei Collegi ABF è stato, di recente, confermato dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020.

Per tali ragioni, relativamente al buono fruttifero postale, serie "Q/P", in contestazione, emesso in data successiva al 30.06.1986, la liquidazione degli interessi deve essere riconosciuta per il periodo dal 21° al 30° anno secondo rendimenti originariamente previsti sul retro del titolo medesimo (in senso conforme, Collegio di Torino, decisioni n. 14507/2017 e n. 4868/2017), come da condizioni apposte sulla stampigliatura originale, nel rispetto della normativa fiscale e, comunque, entro i limiti della somma complessivamente richiesta dall'istante.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA